II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1994

relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 85 del trattato CE

(IV/33.640 — Exxon/Shell)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

viste le domande di attestazione negativa e le notificazioni in vista di un'esenzione presentate a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 in data 21 novembre 1991 e 29 maggio 1992 da Exxon Chemical International Inc. (Belgio) a nome di tutte le società del gruppo Exxon Chemical in Europa e in data 2 dicembre 1991 e 10 giugno 1992 da Shell International Petroleum Company Limited (Londra, Regno Unito) a nome di Shell Chimie SA (Rueil-Malmaison, Francia) e Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Paesi Bassi) in relazione ad una serie di accordi conclusi tra alcune imprese chimiche del gruppo Exxon (USA) e del gruppo Shell (Paesi Bassi — Regno Unito),

visto il contenuto essenziale delle domande e delle notificazioni, pubblicato [2] a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. FATTI

A. Oggetto della decisione

(1) La presente decisione riguarda una serie di accordi tra imprese chimiche dei gruppi Exxon e Shell in relazione alla costituzione, al finanziamento, alla costruzione, alla gestione ed all'esercizio di un'impresa comune di produzione tra una consociata francese del gruppo Exxon e una consociata francese del gruppo Shell.

L'impresa comune è denominata « Compagnie Industrielle des Polyéthylènes de Normandie » (CIPEN) ed ha sede in Francia, a Notre-Dame-de-Gravenchon (NDG), dove esiste un complesso petrolchimico integrato appartenente ad Exxon.

(2) L'impresa comune dovrà produrre principalmente polietilene lineare a bassa densità (LLDPE), ma anche polietilene ad alta densità (HDPE). Entrambi i prodotti, l'LLDPE e l'HDPE, sono designati con il termine « polietilene lineare » per distinguerli dal polietilene a bassa densità e ad alta pressione (LDPE).

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 92 del 2. 4. 1993, pag. 2.

B. Le imprese

(3) I partecipanti a CIPEN sono Exxon Chemical Polymers SNC (NDG, Francia) e Shell Chimie SA (Rueil-Malmaison, Francia), società di diritto francese rispettivamente del gruppo Exxon e del gruppo Shell. Le imprese parti degli altri accordi notificati appartengono anch'esse al gruppo Exxon o al gruppo Shell.

(4) Il gruppo Exxon è una multinazionale operante essenzialmente nel settore dell'energia. La sua attività comprende la ricerca ed estrazione di petrolio greggio e gas naturale, la fabbricazione di prodotti petroliferi nonché il trasporto e la vendita di petrolio greggio, gas naturale e prodotti petroliferi. Exxon è un importante produttore e venditore di prodotti petrolchimici (etilene, propilene, benzene e loro derivati).

(5) Il gruppo Shell è una multinazionale attiva nel settore del petrolio, del gas naturale, dei prodotti chimici, del carbone e dei metalli. Le attività principali riguardano la produzione e la vendita di prodotti petrolchimici.

C. I prodotti e i mercati

(6) L'LLDPE, che è il prodotto principalmente contemplato dagli accordi riguardanti l'impresa comune Exxon/Shell, e l'HDPE sono resine termoplastiche ottenute dall'etilene, un monomero derivato dal cracking della nafta o dal cracking di etano e gasolio e da comonomeri come il butene-1. Il polietilene lineare prodotto dall'impresa comune Exxon/Shell è ottenuto mediante polimerizzazione dell'etilene e del butene-1.

(7) Il consumo di LDPE/LLDPE può essere suddiviso, in base alle tecniche di trasformazione ed alle utilizzazioni, essenzialmente nei seguenti settori:

— pellicole e fogli per sacchi particolarmente resistenti; pellicole e involucri termocontrattili ed elastici, altri imballaggi in campo industriale, commerciale e domestico; borse per la spesa; applicazioni in agricoltura, edilizia e costruzioni, sacchi per i rifiuti;

— stampaggio a iniezione;

— stampaggio per soffiatura usato per fabbricare un'ampia gamma di prodotti domestici per i quali è necessaria una buona rifinitura della superficie;

— tubi e profilati, essenzialmente per sistemi di irrigazione destinati all'agricoltura ed orticoltura;

— fili e cavi;

— rivestimenti realizzati per estrusione utilizzati per fabbricare contenitori destinati all'imballaggio di liquidi.

(8) Il consumo di HDPE può essere suddiviso, in base alle tecniche di trasformazione ed alle utilizzazioni, essenzialmente nei seguenti settori:

— stampaggio a iniezione per casse e scatole da imballaggio; casalinghi ed altre applicazioni come giocattoli e componenti elettrici;

— stampaggio per soffiatura, soprattutto per imballaggi speciali nonché per grandi fusti e altri contenitori;

— produzione per estrusione di pellicole da imballaggio; tubi e profilati; fili e cavi, geotessili, nastri, monofilamenti e rafia;

— varie applicazioni essenzialmente in operazioni di stampaggio in rotazione e in fusione.

(9) Nel 1991 più del 70 % del consumo di LDPE/LLDPE è stato registrato nel settore delle pellicole e fogli e soltanto il 2 % circa nel settore dello stampaggio per soffiatura.

D'altro canto più del 40 % del consumo di HDPE si è avuto nel settore dello stampaggio per soffiatura ed il 25 % circa nel settore dello stampaggio a iniezione al quale è andato, invece, meno dell'8 % del consumo di LDPE/LLDPE.

Di conseguenza, poiché l'HDPE è molto meno intercambiabile con l'LLDPE rispetto all'LDPE, il mercato interessato essenzialmente dalla costituzione dell'impresa comune è il mercato congiunto dell'LDPE e dell'LLDPE.

(10) È peraltro vero che l'LDPE e l'LLDPE non sono del tutto intercambiabili. Ma l'unico impiego per il quale l'LDPE non può quasi mai essere sostituito dall'LLDPE è quello dei rivestimenti realizzati per estrusione, un settore che assorbe meno dell'8 % delle vendite complessive di LDPE. D'altro canto, con i nuovi sviluppi tecnologici sta aumentando la sostituibilità tra alcuni polimeri. Tuttavia, per quanto riguarda i polimeri polietilenici, l'evoluzione più significativa è costituita da un inizio di parziale concorrenza del polipropilene con l'HDPE e, di conseguenza, questo mutamento ha solo un impatto indiretto e limitato sul mercato dell'LDPE/LLDPE.

(11) Poiché la tecnologia di produzione dell'LLDPE utilizzata da CIPEN è in grado di produrre anche HDPE, il mercato dell'HDPE può essere interessato dall'impresa comune.

(12) Come già precisato, il polipropilene ha iniziato ad entrare in concorrenza limitata con l'HDPE. Nel 1991 le applicazioni dell'HDPE che hanno subito una non trascurabile concorrenza da parte del polipropilene hanno riguardato alcuni settori dello stampaggio a iniezione (soprattutto i casalinghi) e i sottosettori della produzione per estrusione comprendente reti, geotessili, nastri, monofilamenti e rafia.

(13) Il mercato geografico di cui trattasi è l'intera Comunità in quanto i prodotti in oggetto sono facilmente trasportabili senza alcun pericolo ed i produttori e i fornitori comunitari si dedicano in ampia misura al commercio tra Stati.

(14) Il mercato di cui trattasi dell'LDPE/LLDPE, dal punto di vista economico, è il territorio della Comunità e non l'intero territorio dell'Europa occidentale (CE + EFTA). Infatti, da un lato, i quattro principali paesi esportatori dell'Europa occidentale nel 1991 erano Stati membri (Paesi Bassi, Belgio, Francia e Germania) con più del 70 % della quantità complessiva commercializzata in Europa e, dall'altro, i quattro principali paesi importatori, con il 60 % del commercio interno nell'Europa occidentale, erano anch'essi Stati membri (Germania, Italia, Regno Unito e Francia). Su circa 3 200 000 t di LDPE/LLDPE esportate nel 1991 da Stati membri, soltanto 300 000 t circa sono state esportate in Stati EFTA, mentre più di 2 380 000 t sono andate ad altri Stati membri. Su circa 3 370 000 t di LDPE/LLDPE importate nel 1991 dai Stati membri, meno di 390 000 t sono state importate da Stati EFTA, mentre 2 380 000 t sono state importate da altri Stati membri. In ogni caso, anche se il mercato di cui trattasi, dal punto di vista economico, fosse l'intero territorio dell'Europa occidentale, la quota di capacità produttiva rispettiva di quasi ogni produttore sarebbe molto simile a quella detenuta nella Comunità e la valutazione della Commissione riguardante il caso in oggetto non subirebbe alcuna variazione.

(15) Considerazioni analoghe valgono anche per l'HDPE. Nel 1991 i due principali paesi esportatori dell'Europa occidentale erano Stati membri (Belgio e Germania), mentre quattro Stati membri (Germania, Regno Unito, Francia e Italia) erano i principali paesi importatori. Su circa 1 600 000 t di HDPE esportate nel 1991 da Stati membri, soltanto 140 000 t circa sono state esportate in Stati EFTA mentre 1 270 000 t circa sono andate ad altri Stati membri. Su circa 1 900 000 t di HDPE importate nel 1991 da Stati membri soltanto 200 000 t circa sono state importate da Stati EFTA mentre 1 270 000 t circa sono state importate da altri Stati membri.

(16) Anche la situazione del polipropilene presenta caratteristiche analoghe. Nel 1991 i tre principali paesi esportatori dell'Europa occidentale erano Stati membri (Belgio, Francia e Paesi Bassi) mentre quattro Stati membri (Germania, Italia, Regno Unito e Belgio) erano i principali paesi importatori. Su 2 840 000 t di polipropilene esportate nel 1991 da Stati membri, meno di 200 000 t sono state esportate in Stati EFTA, mentre 2 270 000 t circa sono andate ad altri Stati membri. Su circa 2 700 000 t di polipropilene importate nel 1991 da Stati membri, solo 300 000 t circa sono state importate da Stati EFTA, mentre 2 270 000 t circa sono state importate da altri Stati membri.

(17) La capacità comunitaria totale di LDPE/LLDPE nel 1991 era di circa 5,5 milioni di tonnellate. Il principale produttore di LDPE/LLDPE nella Comunità è attualmente Enichem con una quota di capacità produttiva del 24 % circa nel 1991, seguita da Dow (± 12,5 %), BP/Bayer (± 12 %), Exxon (± 11,5 %), Shell (± 8,5 %), DSM (± 8,5 %), Atochem (± 7,5 %), BASF (± 5 %), Repsol (± 5 %), Leuna Werke (± 3 %), Neste (± 2,5 %). Gli impianti Exxon (a parte CIPEN) si trovano a Meerhout (375 000 t/anno di LDPE) e Anversa (260 000 t/anno di LDPE), in Belgio. Exxon ha inoltre un impianto di LLDPE/HDPE a Al-Jubail, in Arabia Saudita (50 % dell'impresa comune Kemya con una capacità produttiva di 430 000 t/anno), che rappresenta un'importante fonte di approvvigionamento per la Comunità. Gli impianti Shell (a parte CIPEN) si trovano a Berre (105 000 t/anno di LDPE) e Fos (100 000 t/anno di LDPE), in Francia, a Carrington (105 000 t/anno di LDPE), nel Regno Unito ed a Wesseling (50% dell'impresa comune ROW con BASF avente una capacità produttiva di 400 000 t/anno di LDPE e 15 000 t/anno di LLDPE/HDPE — 12 % di diritti di prelievo per Shell), in Germania.

(18) La capacità comunitaria totale di HDPE nel 1991 era di circa 3,1 milioni di tonnellate. Il principale produttore di HDPE nella Comunità è attualmente Hoechst/Wacker con una quota di capacità produttiva del 17,4 % circa nel 1991, seguita da Fina/Petrochim (± 14,4 %), BP/Bayer (± 11 %), Enichem (± 10,5 %), Solvay (± 8 %), Repsol (± 7 %), Dow (± 6,2 %), BASF (± 6 %), DSM (± 5 %), Huels (± 5 %), Atochem (± 3 %), Neste (± 3 %), POB/Danubia (± 3 %) e Shell (± 0,5 %). Come indicato in precedenza, Exxon (a parte CIPEN) ha un'impianto di LLDPE/HDPE in Arabia Saudita (50 % dell'impresa comune Kemya con una capacità produttiva di 430 000 t/anno). Shell (a parte CIPEN) ha un impianto di HDPE a Wesseling, in Germania (50 % dell'impresa comune ROW con BASF in grado di produrre 215 000 t/anno).

(19) La capacità comunitaria totale di polipropilene nel 1991 era di circa 4,6 milioni di tonnellate. Il principale produttore di polipropilene nella Comunità è attualmente Himont con una quota di capacità produttiva del 17 % circa nel 1991, seguita da Shell (± 11,6 %), Hoechst (± 11,6 %), Atochem/BP (± 7,2 %), Neste (± 6,5 %), ICI (± 6,5 %), BASF (± 5,9 %), DSM (± 5,8 %), Solvay (± 5 %), Amoco (± 4 %), Norpolefin/Statoil (± 4 %), Fina (± 3,5 %), Repsol (± 3 %), Polychim (± 3 %), Danubia/OMV (± 2,9 %) e Huels (± 2,5 %).

(20) Il consumo totale apparente di LDPE/LLDPE (produzione + import − export) nella Comunità è stato di circa 4,9 milioni di tonnellate nel 1991.

Le quote di mercato sono risultate simili alle rispettive quote di capacità produttiva anche tenendo conto del fatto che nel 1991 sono state importate nella Comunità circa 974 000 t di LDPE/LLDPE e ne sono state esportate circa 818 000 t.

Come gli altri produttori comunitari di polietilene, Exxon e Shell (che, prima dell'avviamento dell'impianto CIPEN vendeva LLDPE acquistato da Exxon) vendono ai clienti la maggior parte dell'LDPE/LLDPE da esse prodotto per essere successivamente trasformato; il mercato è molto frammentato a causa della presenza di alcune centinaia di imprese di trasformazione di varie dimensioni. L'integrazione verticale e il consumo per fabbisogni interni dei produttori sono pertanto alquanto limitati.

(21) Il consumo totale apparente di HDPE (produzione + import − export) nella Comunità è stato di circa 2,9 milioni di tonnellate nel 1991.

Le quote di mercato sono risultate simili alle rispettive quote di capacità produttiva anche tenendo conto del fatto che nel 1991 sono state importate nella Comunità circa 637 000 t di HDPE e ne sono state esportate circa 343 000 t.

(22) Il consumo totale apparente di polipropilene (produzione + import − export) nella Comunità è stato di circa 3,8 milioni di tonnellate nel 1991.

Le quote di mercato sono risultate simili alle rispettive quote di capacità produttiva, anche tenendo conto del fatto che nel 1991 sono state importate nella Comunità circa 440 000 t di polipropilene e ne sono state esportate 575 000 t.

(23) I mercati dell'LDPE/LLDPE e dell'HDPE hanno caratteristiche oligopolistiche in quanto un numero limitato di imprese (Enichem, Dow, BP/Bayer, Exxon, Shell e DSM per l'LDPE/LLDPE; Hoechst/Wacker, Fina/Petrochim, BP/Bayer, Enichem e Solvay per l'HDPE) detiene la quota principale della capacità produttiva ed anche, data la notevole similitudine tra quote di mercato e di capacità produttiva, la quota principale del mercato. Inoltre questi mercati sono caratterizzati da una significativa trasparenza dei prezzi ed una certa stabilità delle quote di capacità produttiva malgrado lo squilibrio esistente tra capacità produttiva e domanda. Anche il mercato del polipropilene ha caratteristiche oligopolistiche: soltanto le prime tre imprese hanno una quota di capacità produttiva superiore al 10 % ciascuna (Himont, Hoechst e Shell) mentre le tre successive (Atochem/BP, Neste e ICI) vanno appena al di là di una quota del 6 %; i prezzi sono estremamente trasparenti in una situazione di relativa stabilità delle quote di capacità produttiva e di notevole similitudine tra le quote di mercato e quelle di capacità produttiva.

(24) Come già precisato, il polietilene lineare prodotto dall'impresa comune Exxon/Shell è ottenuto mediante polimerizzazione dell'etilene e del butene-1. Exxon e Shell sono produttori di etilene e Exxon dispone di un impianto di cracking a vapore a NDG. L'ampliamento della capacità di quest'ultimo consente a Exxon di produrre tutta la quantità di etilene (200 000 t) richiesta dall'impresa comune Exxon/Shell a NDG. Le 100 000 t di etilene richieste per alimentare gli impianti di polietilene Exxon a Anversa e Meerhout (Belgio) sono fornite da Shell che dispone di un impianto di cracking a vapore a Moerdijk (Paesi Bassi).

(25) Attualmente il mercato del polietilene è caratterizzato da un certo squilibrio tra capacità produttiva e domanda. Tuttavia alcune imprese restano ottimiste in merito al mercato dell'LDPE/LLDPE in quanto dispongono di impianti di LLDPE a basso costo e stanno riorientando gli impieghi di LDPE per passare dalle svariate applicazioni di natura generale per pellicole ad applicazioni più specifiche.

D. Gli accordi firmati nel 1989/1990

(26) Gli accordi su cui verte il presente procedimento si riferiscono alla costituzione di un'impresa comune al 50 % (CIPEN) con sede a NDG e destinata principalmente alla produzione di LLDPE. L'impianto è stato costruito e sarà gestito (per un periodo iniziale di 15 anni dalla data di avviamento) da Exxon Chemical Polymers SNC (EPC). I prodotti fabbricati dall'impresa comune saranno venduti indipendentemente dai due soci, insieme a prodotti uguali o simili di fabbricazione propria.

La capacità produttiva dell'impresa comune è pari a 220 000 tonnellate all'anno di polietilene lineare (essenzialmente LLDPE). Gran parte delle materie necessarie sono fornite dalle società madri. Alla fine del 1992 la capacità produttiva complessiva Exxon/Shell di LDPE/LLDPE era di circa 1,3 milioni di tonnellate all'anno (il 20 % circa in più rispetto al 1991), senza considerare la capacità produttiva di Exxon in Arabia Saudita [1]. Dopo il completamento dell'impianto (15 maggio 1992), Exxon e Shell dispongono di più del 20 % della capacità produttiva complessiva di LDPE/LLDPE nella Comunità.

[1] La capacità di produzione di Exxon in Arabia Saudita è di 215 000 t/anno (3,9 % della capacità totale comunitaria di LDPE/LLDPE nel 1991) e le vendite nella Comunità europea di LLDPE proveniente dall'Arabia Saudita sono ammontate a 43 500 t nel 1991.

(27) I principali elementi degli accordi firmati nel 1989/1990 erano i seguenti:

a) « Accordo di impresa comune » tra Shell Chimie SA e ECP;

b) Accordo per la « costituzione di un gruppo di interesse economico (GIE) » tra Shell Chimie SA e ECP;

c) « Regolamento interno e norme operative » approvati dall'assemblea generale di CIPEN;

d) « Accordo di utilizzazione dell'impianto » tra Shell Chimie SA, ECP e CIPEN;

e) « Contratti per la fornitura di etilene » (swap) tra Exxon Chemical Belgium e Shell Nederland Chemie BV da un lato e Société Française Exxon Chemical e Shell Chimie SA dall'altro;

f) « Contratto per la fornitura di butene-1 » tra ECP e Shell Nederland Chemie BV;

g) « Accordo per la costruzione, l'esercizio ed i servizi » tra ECP e CIPEN;

h) « Accordo relativo alla tecnologia per la produzione di polietilene lineare » tra Exxon Corporation e CIPEN.

Le caratteristiche principali degli accordi sopra elencati erano le seguenti:

(28) a) *« Accordo di impresa comune »*

Si tratta dell'accordo principale destinato a stabilire i principi fondamentali dell'impresa comune. Le disposizioni essenziali sono le seguenti:

— Shell Chimie SA e ECP convengono di costituire CIPEN sotto forma di gruppo di interesse economico (« Groupement d'Intérêt Économique ») di diritto francese e di realizzare l'impresa comune mediante CIPEN.

— Le società madri devono disporre di partecipazioni paritarie in CIPEN commisurate al finanziamento al 50 % dell'impresa comune (il costo complessivo dell'impianto ammonta a circa 1 000 milioni di franchi francesi).

— L'accordo ha effetto dalla data di avviamento dell'impianto dell'impresa comune, ed ha una durata iniziale di 15 anni.

(29) b) *« Costituzione del GIE »*

Scopo di CIPEN è:

— costruire e gestire, direttamente o indirettamente (in particolare autorizzando ECP a progettare, costruire e gestire l'impianto) per conto dei suoi membri, un impianto per la produzione di polietilene lineare con sede a NDG;

— mettere a disposizione dei suoi membri e delle loro consociate, a prezzo di costo, tutto il polietilene ottenuto dall'etilene o da altre materie prime fornite.

(30) Gli organi del GIE sono l'assemblea generale, l'amministratore unico e il revisore interno.

— L'assemblea generale comprende un rappresentante di ogni azionista e le sue decisioni vengono prese all'unanimità. Essa ha il potere di modificare lo statuto di CIPEN, il regolamento interno e le norme operative, aumentare o ridurre il capitale, approvare i conti, i piani di investimento e i bilanci d'esercizio, designare l'amministratore e il revisore interno, determinare le politiche degli accantonamenti, degli ammortamenti e delle riserve, autorizzare tutte le forme di garanzie prestate da CIPEN, designare l'esercente dell'impianto di produzione di polietilene lineare a NDG, autorizzare le proposte di nuovi investimenti, prestiti e domande di crediti al sistema bancario e, in generale, prendere tutte le decisioni nell'interesse di CIPEN, in particolare quelle che non possono essere prese dall'amministratore.

— L'amministratore unico è scelto tra il personale di ECP ed è designato dall'assemblea generale. L'amministratore deve eseguire le decisioni connesse al piano di investimenti approvato dall'assemblea generale. In linea di massima l'amministratore non è autorizzato ad eseguire atti esulanti dalla ordinaria amministrazione.

— Il revisore interno deve essere designato dall'assemblea generale e scelto tra il personale di Shell Chimie SA. Il revisore interno può svolgere qualsiasi controllo ritenuto necessario sull'attività di CIPEN senza avere tuttavia il diritto di interferirvi.

Il GIE consente ai rappresentanti autorizzati dall'uno o dall'altro membro (« gruppo di revisione ») di accedere alle attività del GIE. Le revisioni e i controlli esercitati dal revisore interno (e dal gruppo di revisione) devono essere limitati alle attività del GIE, rimanendo esclusa qualsiasi altra attività industriale svolta nello stesso sito a NDG. Tuttavia il revisore interno ha accesso personale ad altre attività industriali del sito in questione, ad alcune tecnologie essenziali ed a informazioni riservate.

(31) c) « *Regolamento interno e norme operative* »

Tre le materie disciplinate si possono citare le seguenti : nuovi investimenti, ripartizione dei costi, prese in consegna e forniture, impostazione della gestione corrente.

— Nuovi investimenti : si può distinguere tra quattro diversi tipi di investimenti, tre all'interno e uno all'esterno del GIE :

1) Investimenti comuni che rientrano nei poteri assegnati all'amministratore nel piano annuale : questi investimenti, previsti nel piano approvato dall'assemblea generale, possono essere effettuati dall'amministratore.

2) Investimenti comuni che eccedono i poteri assegnati all'amministratore nel piano annuale : qualsiasi proposta relativa a potenziali investimenti comuni di CIPEN al di là dei poteri assegnati all'amministratore nel piano annuale deve essere presentata all'esame dell'assemblea generale. Se una delle due parti non approva la proposta, l'altra è autorizzata ad effettuare l'investimento nell'impianto alle condizioni che seguono.

3) Investimenti separati all'interno del GIE : una parte è autorizzata ad effettuare l'investimento solo se l'altra parte ha rifiutato di effettuarlo in comune e solo se l'investimento rientra nella capacità produttiva dell'impianto determinata dall'assemblea generale.

Tale investimento separato è soggetto alle seguenti condizioni :

— deve essere effettuato esclusivamente a spese, a rischio ed a vantaggio del socio investitore ;

— il socio investitore deve prendere le disposizioni necessarie per ottenere tutti i servizi ausiliari richiesti dal GIE e per proteggere l'altro socio da qualsiasi aumento di costo derivante direttamente o indirettamente da tale investimento ;

— qualsiasi investimento separato da parte di un socio che richieda una revisione della ripartizione dei diritti di produzione dei soci è condizionato dal principio generale che i diritti di produzione di ogni socio non devono essere inferiori al 33 %.

4) Investimenti separati all'esterno del GIE : ciascun socio può effettuare in qualsiasi momento un investimento indipendente all'esterno del GIE in qualsiasi impianto, sia esso correlato o meno alla produzione di polietilene lineare.

— Ripartizione dei costi : i costi fissi di CIPEN sono sostenuti da ciascun socio in proporzione alla propria partecipazione ; i costi variabili ripartiti tra i soci sono commisurati alla loro rispettiva produzione nell'ambito di CIPEN.

— Prese in consegna e forniture : dopo aver stabilito il programma di produzione, ogni socio deve fornire la quantità di etilene e di butene-1 richiesta per la produzione di polietilene nel mese successivo e prendere in consegna la produzione corrispondente, in conformità delle disposizioni contenute nell'accordo di utilizzazione dell'impianto.

— Impostazione della gestione corrente : l'accordo prevede la costituzione di un comitato di gestione formato da due rappresentanti di ogni parte e dall'amministratore del GIE per la supervisione della costruzione dell'impianto e delle attività operative del GIE. Ciò comprende la stesura del programma mensile di prese in consegna, la redazione annuale del programma di produzione e del piano di investimenti, la messa a punto di prodotti nuovi e sperimentali, l'elaborazione delle proposte di investimenti e il controllo della qualità.

(32) d) « *Accordo di utilizzazione dell'impianto* »

Tra le questioni disciplinate dall'accordo vi è il calcolo dei diritti di produzione Shell e Exxon : le ore a disposizione nell'impianto devono essere ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni in CIPEN.

L'accordo prevede che qualora una delle due parti non utilizzi completamente i propri diritti di produzione in un dato periodo, l'eventuale ridistribuzione dei diritti di produzione per detto periodo debba essere discussa da ambedue.

(33) e) « *Accordo per la costruzione, l'esercizio ed i servizi* »

CIPEN autorizza ECP a progettare, costruire e gestire, per un periodo di 15 anni, un impianto di produzione di polietilene lineare a NDG con una capacità annua di circa 220 000 tonnellate ed un costo di circa 1 000 milioni di franchi francesi e ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio.

(34) f) *« Contratti per la fornitura di etilene » (swap)*

La Société Française Exxon Chemical (ECSF) è tenuta a fornire a Shell Chimie SA (SC) una quantità di etilene corrispondente alle esigenze di SC per la produzione di polietilene lineare a NDG in base all'accordo di utilizzazione dell'impianto [1] e ECSF deve incaricare una delle proprie società controllate — Exxon Chemical Belgium (CECB) — dell'acquisto da una controllata Shell di quantità equivalenti a condizioni analoghe: SC deve disporre la fornitura da parte di Shell Nederland Chemie BV (SNC) di dette quantità da consegnare ad Anversa [2] a condizioni analoghe. Esistono pertanto due contratti di acquisto e di vendita (Exxon-SC e SNC-Exxon) a condizioni identiche.

(35) g) *« Contratto per la fornitura di butene-1 »*

Shell è tenuta a vendere a Exxon una parte (minimo 85 %, massimo 115 %) della quantità base adeguata di butene-1 (la quantità base annua stimata necessaria per la produzione di 110 000 t di polietilene lineare nell'impianto di NDG, adeguata in funzione della produzione annua di polietilene lineare per Exxon nell'impianto).

(36) h) *« Accordo relativo alla tecnologia per la produzione di polietilene lineare »*

La società Exxon concede al GIE, quale partecipata Exxon, i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo di licenza per il polietilene a bassa pressione concluso tra Union Carbide Corporation (UCC) e Exxon Corporation, in base al quale Exxon è autorizzata a produrre, utilizzare e vendere resine di polietilene ottenute con tecnologia UCC in base ai diritti di esclusiva di UCC per il polietilene.

Il GIE ottiene pertanto un'estensione dei diritti derivanti dalla licenza Exxon-UCC PE e dai relativi sviluppi tecnologici nonché il sostegno tecnico di Exxon per la produzione commerciale di polietilene lineare in Francia. Per l'uso, nella costruzione del suo impianto, delle informazioni incluse nella UCC PE Technology, nella Exxon PE Technology e negli Exxon PE Improvements, il GIE pagherà a Exxon una somma forfettaria e un canone calcolato con riferimento a tutte le resine PE, prodotte nel suo impianto e nelle estensioni dell'impianto, e che sono vendute o utilizzate durante il periodo al quale il canone si riferisce.

[1] L'etilene Exxon proveniente da NG viene fornito a Shell Chemie negli impianti comuni di produzione di LLDPE/HDPE.

[2] L'etilene Shell proveniente da Moerdijk (Paesi Bassi) viene fornito a Exxon Chemical Belgium nella zona di Anversa nella quale si trova la rete di tubazioni della Ethyleen Pijpleiding Maatschappij.

E. Notifica e modifica degli accordi

(37) In seguito ad una comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione alle parti interessate, queste hanno notificato gli accordi esposti in precedenza. La Commissione ha ritenuto opportuno inviare il 3 aprile 1992 un'ulteriore comunicazione degli addebiti in cui confermava la sua valutazione giuridica del caso ed esponeva i motivi per i quali non risultavano soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione specificate all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, in quanto gli accordi imponevano alle parti interessate talune restrizioni della concorrenza non indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo articolo.

(38) In particolare:

a) i nuovi investimenti separati di una delle parti dell'impresa comune dipendevano dal consenso dell'altra parte;

b) un comitato di gestione, comprendente membri di entrambe le parti, era responsabile della maggior parte delle decisioni riguardanti l'esercizio e la gestione dell'impresa comune, consentendo quindi un flusso continuo di informazioni delicate in materia di concorrenza tra le parti;

c) nell'ipotesi in cui una delle due parti avesse sottoutilizzato la propria quota di capacità produttiva dell'impianto, l'altra parte non avrebbe potuto avvalersi in tutto o in parte della capacità inutilizzata senza un accordo tra i due contraenti.

(39) In considerazione delle osservazioni della Commissione nella seconda comunicazione degli addebiti del 3 aprile 1992, le parti hanno modificato gli accordi originari e notificato i seguenti cambiamenti:

a) ciascun membro dell'impresa comune è autorizzato ad effettuare investimenti all'interno del GIE. Qualora l'investimento proposto comporti una modifica degli impianti di produzione esistenti, il membro intenzionato a realizzare tale investimento dovrà offrire all'altro l'opportunità di effettuarlo in comune.

Se l'altro membro intende parteciparvi, la proposta di investimento comune, qualora oltrepassi i poteri conferiti all'amministratore nel piano annuale di investimenti, deve essere presentata all'esame dell'assemblea generale.

La parte interessata all'investimento, qualora l'altra non intenda parteciparvi, deve essere autorizzata ad effettuarlo purché esso non comprometta le capacità tecniche dell'impianto di produzione di polietilene lineare del GIE. Tale investimento deve tuttavia essere soggetto alle stesse condizioni elencate nel testo originario della clausola in questione;

b) il comitato di gestione è stato sostituito da un comitato consultivo che viene convocato a discrezione dell'amministratore unico e da quest'ultimo consultato su qualsiasi questione di carattere amministrativo o tecnico;

c) qualora una parte non utilizzi completamente i propri diritti di produzione, l'altra è autorizzata ad avvalersi, totalmente o parzialmente, dei diritti inutilizzati senza dover consultare la parte a cui appartengono.

F. Commenti delle parti interessate

(40) A seguito della pubblicazione della comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione non ha ricevuto osservazioni dai terzi interessati.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Natura di cooperazione dell'impresa comune Exxon/Shell

(41) Gli accordi tra le imprese chimiche dei gruppi Exxon e Shell, oggetto della presente decisione, prevedono la costituzione di un'impresa comune e la fornitura delle materie prime ad essa necessarie. L'impresa comune ha natura di cooperazione in quanto non svolge tutte le funzioni di un'entità economica autonoma ed ha come oggetto od effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune [punto 10 della comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE [1] e articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [2]].

B. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato

(42) Gli accordi tra Exxon e Shell rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in quanto restringono il gioco della concorrenza e possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. Non possono pertanto ottenere un'attestazione negativa, come richiesto dalle parti nelle rispettive domande, ma possono comunque beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

(43) Tenendo conto dei criteri definiti nella comunicazione di cui al punto 41, applicandoli alla luce delle circostanze specifiche del caso in oggetto, la Commissione conclude che gli accordi: a) comportano il controllo congiunto dell'impresa, b) hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle parti e pertanto una restrizione della concorrenza e c) possono pregiudicare il commercio tra Stati membri.

a) *Controllo congiunto*

(44) CIPEN non è un'impresa indipendente ed autonoma rispetto alle società madri, in quanto la sua attività è limitata alla produzione ed alla cessione di polietilene lineare a dette società che operano in qualità di produttori e venditori di prodotti identici o simili. Le attività di CIPEN sono decise all'unanimità dall'assemblea generale. La gestione corrente è affidata ad un amministratore scelto tra il personale della Exxon ed è soggetta a controlli da parte di un revisore scelto tra il personale della Shell. Anche se il revisore interno non ha il diritto di interferire nelle attività di CIPEN, la struttura dell'impresa consente ad ogni membro di ottenere tutte le informazioni necessarie in merito a queste attività. Le parti sostengono che il loro controllo si limita alle disposizioni organizzative e tecniche relative all'utilizzazione dell'impianto di produzione. Tuttavia gli elementi caratteristici di CIPEN sono, tra l'altro, la partecipazione di entrambe le imprese alle decisioni di bilancio, decisioni congiunte sui futuri investimenti comuni che rientrano nei poteri assegnati all'amministratore nel piano annuale e sui futuri investimenti comuni che oltrepassano tali

[1] GU n. C 43 del 16. 2. 1993, pag. 2.
[2] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1. Versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 14.

poteri, decisioni congiunte sull'ottimizzazione dell'impianto e sullo sviluppo del prodotto. Il ruolo di Shell non è pertanto limitato a quello di un investitore passivo e la relazione tra le parti non è quella tra cliente e fornitore ; non si tratta neppure di un accordo di lavorazione a lungo termine.

Il controllo congiunto tra imprese concorrenti implica, nel caso in oggetto, una collaborazione stretta e continua tra le società madri : tale cooperazione comporta necessariamente una struttura gestionale coordinata e consente il reciproco scambio di informazioni.

(45) Nel caso Exxon/Shell, la cooperazione non è limitata ad accordi di natura organizzativa e tecnica per l'utilizzazione dell'impianto, ma si traduce in un effettivo controllo congiunto da parte delle società fondatrici dell'impresa comune. È opportuno rilevare che l'opzione preferita da Exxon, come precisato nella nota interna Exxon del 1° febbraio 1989 (Riunione con Shell, Parigi, 26 gennaio 1989), riguardava un accordo basato su versamenti anticipati (pre-payment agreement — PPA) che, secondo Shell, non avrebbe consentito facilmente un equo controllo sull'impianto. Tuttavia Shell non era disposta ad accettare un controllo unilaterale da parte di Exxon ed è riuscita in definitiva ad ottenere una vera e propria compartecipazione.

(46) Ciò è dimostrato dalla nota interna Shell del 1° febbraio 1989 (« Cape Project Form of Cooperation »). Il punto 2 di tale nota — « Ipotesi di accordo di lavorazione come a Mosmorran » (Gran Bretagna) — spiega esattamente la differenza essenziale tra :

1) un accordo limitato a disposizioni di natura tecnica per la produzione comune (« progetto impostato sulle materie prime ») come a Mosmorran, che è descritto come un « impianto destinato alla conversione di etano e propano prodotto dall'impresa E & P Shell/Exxon ; per definizione il 50 % dei diritti è di Exxon e il 50 % di Shell » (1), e

2) un « progetto impostato sul prodotto » come a Notre-Dame-de-Gravenchon.

(47) Le particolarità di tale « progetto impostato sul prodotto » sono tra l'altro :

i) partecipazione di entrambe le imprese alle decisioni di bilancio ;

ii) decisioni congiunte sugli investimenti ;

iii) decisioni congiunte sull'ottimizzazione dell'impianto e sullo sviluppo del prodotto.

(48) La nota così prosegue : « Un accordo di tale tipo rifletterebbe il consenso esistente tra Shell e Exxon. Detto consenso supera di gran lunga i limiti di un accordo di lavorazione ... Tuttavia la cooperazione prevista rientra naturalmente in un tipo di accordo di impresa comune flessibile e semplice, in quanto fornisce gli strumenti principali per decisioni mirate destinate ad orientare le attività operative in modo corrispondente alle esigenze in costante evoluzione delle parti. »

(49) La Commissione conclude pertanto che la struttura gestionale coordinata di CIPEN fornisce a Exxon ed a Shell il controllo congiunto.

b) *Restrizioni derivanti dalla costituzione e dal controllo congiunti*

(50) Exxon e Shell sono concorrenti sul principale mercato di cui trattasi : il mercato comunitario oligopolistico dell'LDPE/LLDPE (distinto da quello dell'HDPE e di altre resine termoplastiche) in cui nel 1991 si classificavano rispettivamente al quarto e al quinto posto tra i principali produttori, con quote di mercato dell'11,5 % e dell'8,5 % circa. Anche il mercato dell'HDPE può essere considerato come rilevante : Exxon e Shell devono essere ritenute concorrenti anche su detto mercato.

In particolare :

— Exxon produce LDPE in Belgio e LLDPE/HDPE in Arabia Saudita ; Shell produce LDPE nel Regno Unito, in Francia ed in Germania. Shell produce polipropilene in Germania e nel Regno Unito ; Exxon produce polipropilene in Francia ;

— Exxon è in grado di installare in maniera indipendente impianti di produzione di LLDPE/HDPE nel mercato comune e Shell è in grado di avviare una produzione individuale di LLDPE/HDPE. Shell e Exxon sono capaci di installare indipendentemente impianti di polipropilene nel mercato comune.

(1) I principali elementi del progetto riguardante l'impianto per la produzione di etilene a Mosmorran sono i seguenti : a norma dell'accordo di lavorazione fra Exxon e Shell (luglio 1980), Exxon Chemical Ltd deve produrre per Shell, sotto la sua sola responsabilità, etilene a partire da materie prime possedute e fornite da Shell, mentre Shell deve ritirare tale etilene. Exxon è responsabile per tutte le decisioni relative alla progettazione, alla costruzione, al funzionamento, alle aggiunte, modifiche o sostituzioni nell'impianto.

(51) Per quanto riguarda Exxon, detta capacità è dimostrata in primo luogo dal « know-how » che detiene e di cui si avvale nei propri impianti per la produzione di LLDPE/HDPE al di fuori dell'Europa (Exxon è autorizzata a produrre, utilizzare e vendere LLDPE/HDPE con tecnologia UCC), nonché dal suo impianto per la produzione di polipropilene a NDG. Per quanto riguarda Shell, è opportuno rilevare che tutti gli altri produttori di polietilene sono stati in grado di mettere a punto la propria tecnologia o di acquisirla su licenza e che Shell detiene con BASf (ROW) un impianto di LLDPE/HDPE in Germania avente una capacità di 15 000 t/anno. Inoltre Shell, in base al memorandum inviato al Consiglio d'amministrazione di Shell Petroleum NV nell'ottobre 1989, ha venduto (prima del maggio 1992) un certo volume di LLDPE acquistato da Exxon ; pertanto Shell ha già un'esperienza commerciale in questo settore specifico oltre che in quello della produzione e della commercializzazione del polipropilene.

(52) In secondo luogo, un impianto per la produzione di LLDPE/HDPE da parte di Exxon e/o Shell con una capacità dimezzata rispetto a quella dell'impresa comune sarebbe di dimensioni (110 000 t) realizzabili sotto il profilo tecnico ed economico, come dimostrato dall'esistenza di impianti di LLDPE/HDPE appartenenti ad altre imprese ed aventi capacità uguale o addirittura inferiore.

(53) Pertanto la costituzione da parte di Exxon e Shell di un'impresa comune di produzione operante all'interno degli stessi mercati nei quali le società madri sono e rimangono concorrenti deve essere esaminata e valutata alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1.

(54) Nel valutare se la serie di accordi tra Exxon e Shell abbia per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza è opportuno tener conto del contesto giuridico ed economico, in particolare alla luce della situazione del mercato di cui trattasi e della rispettiva posizione delle parti. Sebbene la Corte di giustizia non abbia ancora preso una posizione specifica sulle imprese comuni, la Commissione deve tener presente il ruolo esenziale dell'indipendenza della quale ciascuna impresa deve godere nel prendere le proprie decisioni di gestione, in modo tale che esse non siano soggette ad influenza reciproca.

(55) CIPEN è un'impresa comune alla quale le società madri hanno assegnato soltanto funzioni di produzione (impresa comune che esercita solo alcune funzioni di un'impresa). Dato che l'impresa comune trasforma materie prime, fornite dalle società madri, in polietilene (che continua anche ad essere prodotto e commercializzato individualmente da Exxon e Shell) da consegnare successivamente alle società madri per la distribuzione, la concorrenza fra imprese fondatrici risulterà indebolita per la vicinanza della fase di cooperazione al mercato e la tendenza implicita ad uniformare i prezzi di cessione (punto 40 della comunicazione della Commissione sulle imprese comuni aventi natura di cooperazione).

(56) Le società madri hanno effettuato un importante investimento nel nuovo impianto di produzione che rappresenta una parte considerevole (il 17 % circa) della loro attività complessiva sul mercato comunitario dell'LDPE/LLDPE (nel quale vi è il rischio che lo squilibrio esistente tra la capacità di produzione e la domanda persista nel prossimo futuro) e ne vendono la produztione senza ulteriore trasformazione. La costituzione e la gestione di CIPEN come impresa comune implicano una cooperazione diretta e continua tra le parti che ne influenza l'attuale ed il futuro comportamento concorrenziale e ne pregiudica l'indipendenza.

(57) Tuttavia, per quanto il riguarda il mercato dell'HDPE, la Commissione ritiene che la restrizione della concorrenza non sia rilevante in quanto l'importanza attuale di Exxon e Shell sul mercato dell'HDPE è limitata. Shell ha soltanto il 50 % dell'impresa comune ROW con BASF in grado di produrre 215 000 t/anno di HDPE e Exxon non dispone di impianti di HDPE nella Comunità. È vero che Exxon può esportare HDPE dal Medio Oriente e dagli USA, ma in prospettiva, per il prossimo decennio si prevede un calo delle importazioni totali dagli USA in quanto i prezzi su scala mondiale dovrebbero raggiungere un certo livellamento e si dovrebbe disporre di una maggiore produzione interna. D'altro canto è opportuno considerare che Shell è il secondo produttore (con Hoechst e dopo Himont) di polipropilene, resina in grado di competere in parte con l'HDPE. Inoltre Exxon è uno dei principali produttori di polipropilene negli USA e dalla fine del 1992 dispone del primo impianto nella Comunità (140 000 t/anno) a NDG. Per tali motivi la Commissione ritiene che Exxon e Shell siano concorrenti, ma al tempo stesso, poiché la concorrenza interpopolimerica tra l'HDPE e il polipropilene non è importante, la Commissione considera che CIPEN, date le sue dimensioni attuali e alla luce delle caratteristiche esistenti sul mercato oligopolistico dell'HDPE e della sostituibilità soltanto parziale tra HDPE e polipropilene, provochi una restrizione non significativa della concorrenza.

(58) Detta restrizione della concorrenza (importante sul mercato LDPE/LLDPE ma non significativa sul mercato dell'HDPE), che non presuppone una volontà esplicita delle parti, è chiaramente evidenziabile per quel che riguarda gli investimenti e la produzione.

I. Investimenti

(59) Nel decidere la costruzione di un nuovo impianto comune di produzione, le società madri hanno coordinato i loro programmi di investimento rinunciando alla possibilità di ampliare le rispettive attività nel campo del polietilene con iniziative individuali di cui sarebbero state perfettamente capaci, date le loro dimensioni ed esperienze nel settore. Per quanto riguarda gli investimenti del GIE, né l'assemblea generale né il direttore possono agire in contrasto con gli interessi di uno degli azionisti : la prima perché le sue decisioni devono essere unanimi, il secondo a causa, fra l'altro, del potere di controllo del revisore interno. I poteri decisionali dell'assemblea generale e del direttore sono limitati dall'esigenza di CIPEN di soddisfare gli interessi dei suoi azionisti. Per quanto riguarda gli investimenti al di fuori del GIE, un membro, anche se può effettuare un investimento indipendente, sarà influenzato nelle proprie decisioni in materia di investimenti nel settore dell'LDPE/LLDPE dalle decisioni prese congiuntamente con l'altra parte in un impianto che rappresenta una parte considerevole e tecnologicamente avanzata delle attività di entrambe le società madri sul mercato dell'LDPE/LLDPE. In particolare la decisione di costituire un impianto comune contribuisce a ridurre notevolmente la possibilità che una delle parti, dopo aver dedicato considerevoli risorse finanziarie all'impresa comune, si impegni in costosi investimenti concorrenti con quelli dell'impresa comune [1]. L'oggetto stesso della collaborazione delle parti sarà pertanto una restrizione della concorrenza tra Exxon e Shell sul mercato dell'LDPE/LLDPE. Detta restrizione della concorrenza pregiudica inoltre indirettamente la posizione concorrenziale delle parti stesse.

II. Produzione

(60) Exxon e Shell sono portate inevitabilmente a coordinare la loro produzione nell'ambito di CIPEN. Anche se entrambe sono autorizzate a utilizzare l'impianto di produzione per lo stesso periodo di tempo e per i gradi di polietilene richiesti, ognuna deve necessariamente tener conto dei programmi dell'altra, sui quali può ricevere rilevanti informazioni, e rispettare i limiti di produzione dell'impianto quando esso è in funzione per l'altra parte. Ciascuna società madre è tenuta a prendere in consegna la quantità di LLDPE/HDPE corrispondente alle materie prime fornite ed a fornire l'etilene e il butene-1 richiesti per la produzione del polietilene lineare corrispondente al tempo operativo (50 %) assegnatole.

(61) Il coordinamento del programma di produzione di polietilene lineare tra Exxon e Shell nell'ambito dell'impresa comune è rafforzato dai contratti di fornitura di etilene. In considerazione della realtà economica rappresentata dai contratti di fornitura di etilene, de facto esclusivi, e dalla loro struttura giuridica, è evidente che :

i) viene fornito a CIPEN soltanto etilene prodotto dalle società madri ;

ii) gli accordi di scambio tra Exxon e Shell relativi all'etilene estendono indirettamente il coordinamento della loro produzione di polietilene ad impianti che non fanno parte dell'impresa comune (gli impianti Exxon di LDPE in Belgio).

(62) Detto effetto restrittivo della concorrenza non è eliminato dal fatto che continuano a vendere LDPE/LLDPE — compresa la produzione dell'impresa comune — indipendentemente [2]. Poiché i prezzi di vendita sono non molto differenziati, il principale elemento in termini di concorrenza è la strategia globale relativa agli investimenti ed alla produzione che è precisamente l'oggetto del coordinamento all'interno dell'impresa comune.

(63) Questo effetto restrittivo della concorrenza non è eliminato neppure dalle modifiche apportate agli accordi in seguito alla seconda comunicazione degli addebiti della Commissione. È vero che tali modifiche garantiscono una più ampia autonomia nella gestione corrente e una maggiore possibilità di investimenti separati e di adeguamento della produzione dell'impresa comune alle esigenze rispettive delle società madri. Ciononostante la struttura scelta per la loro cooperazione è comunque diversa dalle forme dell'investimento puramente finanziario o degli accordi di lavorazione a lungo termine. Infatti le disposizioni contenute negli accordi oltrepassano quanto strettamente necessario per la costituzione e la conduzione tecnica e amministrativa dell'impresa comune e portano al coordinamento del comportamento concorrenziale delle parti [3] :

— per quanto riguarda i nuovi investimenti dell'impresa comune, rimane infatti pur sempre vero che i futuri investimenti comuni che rientrano nei poteri assegnati all'amministratore nel piano annuale sono il risultato di una decisione comune in quanto previsti nel piano d'investimenti approvato dall'assemblea generale e che i futuri investimenti comuni che oltrepassano i poteri assegnati all'amministratore nel piano annuale sono anch'essi il risultato di una deci-

[1] Decisione 88/88/CEE della Commissione — Olivetti/Canon, GU n. L 52 del 26. 2. 1988, pag. 51.

[2] Vedi nota n. [1] in questa pagina. L'impatto della cooperazione sui prezzi di vendita delle società era, in questo caso, un aspetto ulteriore.

[3] Decisione 87/100/CEE della Commissione — Mitchell Cotts/Sofiltra, GU n. L 41 dell'11. 2. 1987, pag. 31.

sione comune in quanto devono essere presentati all'esame dell'assemblea generale. Inoltre la parte che intende effettuare un investimento separato all'interno del GIE non è autorizzata a farlo se l'altra parte intende realizzare detto investimento congiuntamente. Inoltre la parte interessata all'investimento separato può effettuarlo solo se i diritti di produzione dell'altra parte non vanno al di sotto del 33 %. Esiste pertanto coordinamento del comportamento concorrenziale per quel che riguarda gli investimenti ;

— per quanto riguarda la gestione corrente, rimane il fatto che, anche se l'amministratore gode di una maggiore autonomia, egli deve pur sempre attuare le decisioni comuni derivanti dal piano approvato dall'assemble generale ;

— per quanto riguarda i diritti di produzione, rimane comunque il fatto che una parte deve necessariamente tener conto dei programmi dell'altra, sui quali può ricevere rilevanti informazioni, e rispettare i limiti di produzione dell'impianto comune quando esso è in funzione per l'altra parte.

È opportuno rilevare in particolare che il flusso di informazioni tra Exxon e Shell consentito dalla struttura dell'impresa comune rappresenta la base necessaria per poter programmare la rispettiva produzione di polietilene, adeguandola alle scelte dell'altra parte. Questa interdipendenza ha un effetto diretto sui programmi di produzione dell'impresa comune Exxon/Shell (consentendo, come constatato in seguito ad un accertamento in loco della Commissione sul funzionamento pratico dell'impresa comune, un perfetto livellamento delle quantità prodotte dalle due parti o un arresto contemporaneo della produzione dell'impresa comune), ma anche un effetto indiretto (effetto di gruppo o indotto) sui programmi di produzione di polietilene dei gruppi Exxon e Shell nel loro insieme. Infatti qualsiasi aumento, riduzione o arresto della produzione deciso da una parte al fine di adeguare il proprio comportamento alle scelte dell'altra nell'impresa comune implica una riconsiderazione globale dei programmi di produzione di tutti gli stabilimenti di polietilene appartenenti al gruppo di tale partner.

c) *Effetti sugli scambi tra Stati membri*

(64) L'impresa comune Exxon/Shell e gli accordi relativi possono avere un effetto rilevante sugli scambi tra Stati membri. Gli accordi rigardano produttori che commercializzano detti prodotti in tutta la Comunità. In particolare il polietilene lineare fabbricato dall'impresa comune è commerlcializzato, tra l'altro, in tutta la Comunità.

C. Articolo, 85, paragrafo 3

(65) Gli accordi tra Exxon e Shell soddisfano le condizioni previste per un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. Essi contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti e a promuovere il progresso tecnico ed economico, pur riservando agli utenti una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(66) In seguito alle modifiche apportate dopo aver ricevuto la seconda comunicazione degli addebiti della Commissione, gli accordi non impongono alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi. Infine essi non danno a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

a) *Miglioramento della produzione*

Promozione del progresso tecnico ed economico

(67) Gli accordi fra le parti consentono di costruire il primo impianto LLDPE/HDPE nella Comunità che utilizzi la tecnologia Unipol.

Questa tecnologia comporta un'elevata flessibilità produttiva (che consente all'impianto di NDG di produrre diversi gradi di polietilene lineare) e di efficienza (che consente all'impianto di NDG di produrre polietilene a costi competitivi). Per quel che concerne il progresso tecnico, la disponibilità di LLDPE a basso costo nella Comunità dovrebbe incoraggiare i clienti a convertire gli impianti di estrusione ormai obsoleti (i vecchi impianti di estrusione devono utilizzare una combinazione di LDPE-LLDPE, mentre le nuove unità produttive possono unitizzare LLDPE al 100 %) ed a sfruttare i vantaggi offerti dall'LLDPE rispetto all'LDPE in termini di « riduzione dello spessore » (pellicola più sottile di resistenza equivalente). Ciò consente di ottenere una riduzione delle materie prime impiegate dalle imprese trasformatrici, dei loro costi e del volume dei residui di materie plastiche.

(68) Si deve inoltre tener conto del fatto che la produzione di LLDPE/HDPE da parte di due produttori di etilene che, in seguito agli accordi swap, non devono trasportare etilene, permette di evitare rischi ambientali e alla salute connessi con detto trasporto.

(69) Inoltre, il fatto che CIPEN si avvalga della licenza di Exxon relativa alla tecnologia Unipol, risparmiando quindi i costi per una nuova licenza Unipol o per lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie alternative, consente di ottenere una significativa riduzione dei costi.

b) *Vantaggi per gli utenti*

(70) Oltre a questo effetto vantaggioso per i clienti, l'introduzione nella Comunità di LLDPE prodotto secondo la tecnologia Unipol e la disponibilità di significativi volumi di LLDPE a basso costo sul mercato descritto in precedenza andranno a vantaggio degli utenti. Infatti, l'impresa comune Exxon/Shell ed i correlati accordi non contengono alcun elemento che impedisca ai consumatori di partecipare ai vantaggi risultanti dal basso costo dell'LLDPE fabbricato da CIPEN. In particolare, va rilevato che le società madri non dipendono una dall'altra per la materia (l'etilene). Grazie agli accordi di scambio per l'etilene, i costi di Shell riguardanti le materie prime per la produzione dell'LLDPE/HDPE a NDG saranno basati sui costi di Shell per la produzione di etilene nel suo impianto di Moerdijk, mentre i costi di Exxon riguardanti le materie prime saranno basati sulla struttura economica dei costi del cracker di NDG. Dato che è altamente improbabile che i costi per la fabbricazione dell'etilene a Moerdijk e NDG siano identici, e dato che le due parti hanno due distinte organizzazioni commerciali, la concorrenza fra Exxon e Shell, anche se ristretta dalla cooperazione nell'impresa comune, esisterà anche per l'LLDPE prodotto da CIPEN, e permetterà così di riservare agli utenti una congrua parte dell'utile derivante dal miglioramento della produzione e dal progresso tecnico ed economico.

(71) Inoltre, il rendimento dell'LLDPE, spesso superiore a quello dell'LDPE, consentirà di ottenere migliori prodotti per gli utenti. È opportuno rilevare inoltre che la riduzione del consumo di materie prime e dei residui di materie plastiche e l'eliminazione dei rischi ambientali connessi con il trasporto dell'etilene saranno percepite in maniera favorevole da molti consumatori in un momento in cui la limitata disponibilità di risorse naturali e i rischi per l'ambiente costituiscono una grande preoccupazione per il pubblico.

c) *Carattere indispensabile delle restrizioni*

(72) Le restrizioni della concorrenza derivanti dagli accordi tra Exxon e Shell, così come modificati in seguito alla seconda comunicazione degli addebiti della Commissione, sono ora ridotte al minimo indispensabile per il conseguimento dei citati obiettivi realizzati mediante l'affidabile funzionamento di un'impresa comune di produzione.

(73) Gli accordi modificati prevedono ancora un certo coordinamento del comportamento concorrenziale di Exxon e Shell nei confronti degli investimenti e della produzione di LDPE/LLDPE. Tuttavia la cooperazione avviene in modo meno restrittivo della concorrenza, garantendo quindi per quanto possibile l'autonomia economica tipica degli operatori indipendenti sul mercato.

(74) Una forma ridotta di coordinamento è indispensabile per poter ottenere la produzione sopramenzionata nonché i miglioramenti tecnici ed economici.

È improbabile che una delle due parti avesse potuto costruire da sola un impianto per la produzione di LLDPE/HDPE efficiente ed affidabile per i seguenti motivi:

a) sebbene Shell e Exxon siano finanziariamente solide, non hanno incentivi sufficienti, data l'attuale situazione del mercato, per investire il 100 % del capitale necessario in un impianto di LLDPE/HDPE estremamente efficiente ed affidabile come CIPEN, dal costo approssimativo di 1 000 milioni di FF;

b) sebbene Exxon e Shell siano in grado di costruire individualmente impianti di LLDPE/HDPE nel mercato comune, con una capacità dimezzata rispetto a quella dell'impresa comune, un impianto avente un solo reattore e che utilizza un processo produttivo tecnologicamente avanzato come quello in fase gassosa risulta il più adeguato sotto il profilo tecnico ed economico.

(75) Nelle circostanze specifiche del caso in oggetto, gli obiettivi della cooperazione non avrebbero potuto essere conseguiti con un accordo di lavorazione a lungo termine o con una semplice partecipazione finanziaria nell'impresa a causa delle complesse questioni relative alla possibilità di produzione di un'ampia serie di gradi di polietilene ed alla pianificazione degli investimenti che richiedono l'esercizio congiunto di alcuni poteri ai fini della supervisione della struttura dell'impresa.

(76) Date le potenzialità della tecnologia Unipol è possibile ottenere numerosi prodotti differenti di reazione con una molteplicità di combinazioni nell'ampia gamma di caratteristiche chiave del prodotto quali punto di fusione, densità, contenuto di comonomero, ecc. Ogni fase di finitura del prodotto può essere adattata alle più diverse esigenze aggiungendo una serie di additivi tecnici per ottenere le caratteristiche specifiche in grado di soddisfare le richieste dei clienti. Di conseguenza l'impianto di CIPEN sarà in grado di produrre diversi gradi di polietilene lineare. Poiché alcuni gradi non possono essere ottenuti efficacemente in sequenza, è probabile che le parti richiedano un numero alquanto limitato di gradi durante un particolare periodo di produzione. Le parti necessitano pertanto di un contesto adeguato per discutere e determinare i gradi specifici da produrre sia nell'immediato (scelta della gamma di gradi) che in futuro (sviluppo di prodotti nuovi e/o sperimentali).

Di conseguenza un adeguato sviluppo della gamma di gradi, il potenziamento della capacità e la pianificazione del ciclo di produzione sono gli elementi di base per un effettivo controllo dell'impianto di CIPEN, caratterizzato dal sistema produttivo flessibile descritto in precedenza. In queste circostanze specifiche è indispensabile che entrambe le società madri siano impegnate nella determinazione bilaterale di tali elementi attraverso un processo decisionale interattivo.

In assenza di decisioni prese all'unanimità dall'assemblea generale e di una ripartizione di poteri tra l'amministratore Exxon (gestione corrente) e il revisore Shell (controllo interno) le parti non potrebbero gestire in maniera efficace un'impresa comune nella quale hanno effettuato notevoli investimenti e che richiede, a causa della complessità della produzione flessibile di un'ampia gamma di gradi di polietilene, un processo decisionale interattivo e continuo.

(77) Ciò non significa che ogni decisione relativa al nuovo impianto di produzione debba essere presa congiuntamente. Infatti la struttura attuale dell'impresa comune garantisce :

— maggiori possibilità di decisioni su investimenti separati non soltanto all'esterno ma anche all'interno del GIE in quanto tali investimenti separati non sono soggetti, come negli accordi originari, alla condizione di dover rientrare « nell'ambito della capacità produttiva dell'impianto determinata dall'assemblea generale », ma alla condizione molto più oggettiva di « non pregiudicare le capacità tecniche dell'impianto di produzione di polietilene lineare del GIE ». Infatti le disposizioni originarie relative ai nuovi investimenti nell'impianto di CIPEN, in base alle quali tali investimenti dipendevano totalmente dal consenso dell'altra parte, rappresentavano una restrizione non indispensabile della concorrenza. Pur essendo necessario ed accettabile che un investimento separato nell'impianto stesso non sia permesso se l'altra parte desidera che tale investimento venga effettuato congiuntamente, deve essere consentito alla parte interessata all'investimento di effettuarlo indipendentemente purché non venga messo in pericolo il funzionamento dell'impianto e l'altra parte rifiuti di partecipare all'investimento proposto. Poiché le nuove disposizioni contenute nel regolamento interno e nelle norme operative in relazione ai nuovi investimenti nell'impianto tengono conto di tale esigenza, esse non superano quanto risulta indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di CIPEN ;

— la facoltà di una parte, nel caso di sottoutilizzazione dei diritti di produzione dell'altra parte, di avvalersi totalmente o parzialmente dei diritti inutilizzati senza necessità di consultare l'altra parte. Infatti tale facoltà non è soggetta, come negli accordi originari, alla convocazione di una riunione tra Exxon e Shell per « discutere immediatamente la possibile ridistribuzione dei rispettivi diritti di produzione », ma alla condizione molto più oggettiva che la parte interessata « notifichi all'amministratore l'intenzione di avvalersi in tutto o in parte dei diritti di produzione inutilizzati che saranno fatturati dal GIE al prezzo dei costi fissi effettivi relativi alla parte dei diritti di produzione sfruttati. Il GIE provvederà a trasferire immediatamente alla parte interessata l'importo corrisposto a tal fine ».

In linea di massima è opportuno che ciascuna parte abbia a disposizione una quota della capacità produttiva di CIPEN corrispondente alla propria partecipazione in CIPEN. Comunque, nel caso in cui una parte sottoutilizzi la sua quota di capacità produttiva dell'impianto, deve essere consentita all'altra parte la possibilità di avvalersi in tutto o in parte della capacità inutilizzata senza bisogno del consenso esplicito o implicito della prima. Mentre le disposizioni originarie richiedevano tale consenso e limitavano pertanto l'autonomia delle società madri

nelle loro decisioni in materia di produzione al di là di quanto fosse indispensabile per il funzionamento dell'impresa comune, le modifiche apportare all'accordo di utilizzazione dell'impianto prevedono ora che ciascuna parte prenda la decisione di utilizzare in tutto o in parte il tempo operativo dell'impianto non utilizzato dall'altra parte senza che sia necessario il consenso di quest'ultima. Di conseguenza, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'impianto, gli accordi hanno cessato di costituire una restrizione non indispensabile della concorrenza ;

— maggiore indipendenza dell'amministratore nella gestione corrente dell'impresa comune, in quanto i suoi poteri non sono più limitati, come negli accordi originari, dal comitato di gestione : detto comitato è stato sostituito da un comitato consultivo che viene convocato a discrezione dell'amministratore e da quest'ultimo consultato su qualsiasi questione di carattere amministrativo o tecnico. Mentre la partecipazione delle società madri alle decisioni in materia di bilancio e alle decisioni sui futuri investimenti comuni, sull'ottimizzazione dell'impianto e sullo sviluppo dei prodotti deve essere considerata correlata al controllo congiunto dell'impresa, la gestione corrente dell'impianto deve essere impostata in modo da escludere che le società madri influiscano continuamente sulle attività operative di CIPEN non strettamente correlate alla flessibilità di produzione di una vasta gamma di gradi.

Ciò è stato ottenuto concedendo all'amministratore di CIPEN un ampio margine di autonomia per quanto riguarda la gestione corrente dell'impianto. La presenza di un comitato di gestione comprendente rappresentanti delle due parti e responsabile della maggior parte delle decisioni riguardanti la conduzione e la gestione dell'impresa comune, come previsto originariamente dalle parti, avrebbe consentito un flusso continuo di informazioni pregiudizievoli per la concorrenza tra le parti.

Il nuovo accordo in base al quale l'amministratore, con l'ausilio del comitato consultivo, è responsabile della gestione corrente dell'impianto riduce il pericolo di un'eccessiva cooperazione tra le parti e — a differenza di quanto previsto dall'accordo originario — risulta indispensabile ai fini di un'armoniosa gestione dell'impianto.

(78) In questo contesto modificato gli accordi di fornitura, e in particolare lo scambio di etilene, sono da considerare come accordi contenenti restrizioni accessorie nei confronti della restrizione di concorrenza derivante dall'impresa comune. La comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE dispone che « per gli accordi accessori non è necessaria una giustificazione specifica secondo i criteri dell'articolo 85, paragrafo 3 » e che « in linea di massima tali accordi sono esentati per la stesa durata dell'impresa comune » in quanto « la questione dell'esenzione dal dievieto delle intese si presenta negli stessi termini per l'una e per gli altri » (punto 67 della comunicazione).

d) *Eliminazione della concorrenza*

(79) Gli accordi tra Exxon e Shell non danno alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(80) Infatti gli accordi non escludono la concorrenza tra le parti, sebbene essa sia limitata dalla cooperazione nell'impresa comune. CIPEN è uno strumento non esclusivo a disposizione di ciascuna delle due parti per produrre determinate quantità di LLDPE/HDPE in un impianto di proprietà comune gestito da Exxon e le parti hanno modificato gli accordi originari per garantire ad entrambe di rimanere concorrenti distinti è, nella maggior misura possibile, indipendenti sul mercao dell'LDPE/LLDPE.

(81) In seguito all'esecuzione degli accordi, la quota complessiva di capacità produttiva di Exxon e Shell per l'LDPE/LLDPE è del 22 % circa e la quota di mercato è dello stesso ordine di grandezza. Considerando che l'impresa comune restringe, ma non elimina la concorrenza fra le parti, anche se si tiene conto delle quote di mercato aggregate dei due gruppi, le dimensioni delle altre imprese concorrenti sullo stesso mercato garantiscono che non venga eliminata una concorrenza efficace.

Ciò è conforme con quanto stabilito nella comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE, secondo la quale (punto 63) « il limite del 20 % della quota di mercato che figura nei regolamenti di esenzione per categoria può servire da punto di riferimento per la valutazione delle imprese comuni di produzione in casi concreti ». Poiché la quota complessiva di capacità produttiva Exxon e Shell per l'LDPE/LLDPE è solo lievemente superiore alla soglia indicata e poiché la struttura del mercato continuerà a garantire un livello di concorrenza che, sebbene ridotto (dalle cooperazione delle parti nell'impresa comune), sarà comunque sufficiente, risulta giustificata una esenzione individuale.

(82) Inoltre, per quanto riguarda la tecnologia Unipol, nel « Linear Polyethylene Technological Agreement » così come negli altri accordi notificati da Exxon/Shell non figurano disposizioni che possano avere un effetto di esclusione nei confronti dei terzi ; tale effetto è inoltre impedito dal fatto che la tecnologia per la fabbricazione del polietilene viene trasferita su licenza da numerose imprese, quali ICI, BASF, UCC, Philips, USI, BP, Dupont, Mitsui, CDF, Montedison, Amoco, Stomicarbon e Atochem.

Durata dell'esenzione ed obblighi da essa imposti

(83) L'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 dispone che le dichiarazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3 sono rilasciate per un periodo determinato e possono essere sottoposte a condizioni ed oneri.

(84) In considerazione della natura degli accordi e delle prospettive a breve e a medio termine dell'industria del polietilene e dei suoi mercati, ed in particolare del fatto che l'impianto comune deve essere gestito per un periodo iniziale di 15 anni dalla data di avviamento da parte di Exxon, la durata dell'esenzione per un periodo di 10 anni dalla data della prima notifica degli accordi modificati (29 maggio 1992-28 maggio 2002) può essere considerata conforme agli scopi di cui all'articolo 85, paragrafo 3. In effetti, una minore durata dell'esenzione non terrebbe debito conto dell'entità dell'investimento delle parti nell'impresa comune.

(85) Per consentire alla Commissione di sorvegliare gli accordi oggetto di esenzione come disposto dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 17, e in particolare affinché questa sia informata di eventuali cambiamenti della situazione di fatti relativi ad un elemento essenziale per la concessione dell'esenzione, ai sensi della lettera a) della medesima disposizione, Exxon e Shell devono essere obbligate ad informare preventivamente la Commissione di rinnovi o ampliamenti della portata o della natura degli accordi oppure di modifiche o di clausole aggiuntive agli accordi stessi (anche in relazione all'identità delle parti), nonché di qualsiasi arresto di produzione dell'impresa comune da parte di Exxon o Shell (specificando la durata e i motivi dell'arresto).

(86) Per consentire alla Commissione di controllare che Exxon e Shell rispettino scrupolosamente tutti gli obblighi stabiliti nella presente decisione di esenzione e che la concorrenza non sia ingiustamente o ulteriormente ristretta, le parti devono presentare ogni anno alla Commissione una relazione riguardante l'LDPE, l'LLDPE e l'HDPE. Le relazioni devono indicare la produzione e la vendita di LDPE, LLDPE e HDPE della parte interessata o delle società da essa controllate in tutto il mercato comune, in ogni Stato membro e in altri paesi, rilevando separatamente i dati riguardanti la produzione di CIPEN. Dette relazioni devono essere inviate alla Commissione entro due mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima relazione deve riferirsi al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 e deve essere inviata alla Commissione entro un mese dalla notificazione della presente decisione.

(87) La Commissione ha inoltre il compito specifico di decidere se un ampliamento di capacità previsto da CIPEN richieda di riconsiderare il caso ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, a causa della possibilità che detto ampliamento possa creare una situazione nella quale non sarebbe indispensabile continuare a detenere congiuntamente la proprietà e il controllo di un impianto come CIPEN.

Se (per citare un esempio estremo) CIPEN dovesse prevedere di raddoppiare la propria capacità si potrebbe considerare la possibilità di disporre di due unità di produzione separate Exxon e Shell. Exxon e Shell devono pertanto informare preventivamente la Commissione di qualsiasi modifica prevista in materia di capacità all'esterno e all'interno del GIE con riferimento ai prodotti considerati nella presente decisione.

(88) Inoltre la Commissione si riserva il diritto di chiedere alle parti di trasmetterle qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria per accertare che le restrizioni della concorrenza non eccedano i limiti consentiti dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 29 maggio 1992 al 28 maggio 2002 agli accordi conclusi tra alcune imprese chimiche del gruppo Exxon e alcune imprese chimiche del gruppo Shell in relazione alla fornitura delle materie prime necessarie e alla costituzione, al finanziamento, alla costruzione, alla gestione ed alla conduzione di un'imprea comune per la produzione di polietilene lineare, denominata « Compagnie Industrielle des Polyéthylènes de Normandie » (nel prosieguo CIPEN), tra una consociata francese del gruppo Exxon e una consociata francese del gruppo Shell.

Articolo 2

La dichiarazione di esenzione di cui all'articolo 1 è soggetta ai seguenti oneri :

1) La Exxon e la Shell informano la Commissione, separatamente e preventivamente, di qualsiasi rinnovo o ampliamento della portata o della natura degli accordi di cui all'articolo 1 oppure di clausole modificative o aggiuntive ad essi apposte (anche in relazione all'identità delle parti), nonché di qualsiasi arresto di produzione dell'impresa comune da parte della Exxon o della Shell (specificandone durata e motivi).

2) Durante il periodo di esenzione la Exxon presenta una relazione annuale alla Commissione entro due mesi dalla fine del periodo interessato. La prima relazione si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 ed è inviata alla Commissione entro un mese dalla notificazione della presente decisione.

   La relazione riguarda le attività connesse con la produzione e la vendita di LDPE, LLDPE e HDPE ed indica per ogni prodotto la quantità fabbricata e la quantità venduta dalla Exxon, dalle società da essa controllate nel mercato comune nel suo complesso, in ogni Stato membro e in altri paesi, specificando in ogni caso distintamente la produzione di CIPEN.

3) Durante il periodo di esezione la Shell presenta una relazione annuale alla Commissione entro due mesi dalla fine del periodo interessato. La prima relazione si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 ed è inviata alla Commissione entro un mese dalla notificazione della presente decisione.

   La relazione riguarda le attività connesse con la produzione e la vendita di LDPE, LLDPE e HDPE e deve indicare per ogni prodotto la quantità fabbricata e la quantità venduta dalla Shell o dalle società da essa controllate nel mercato comune nel suo complesso, in ogni Stato membro e in altri paesi, specificando in ogni caso distintamente la produzione di CIPEN.

4) La Exxon e la Shell informano separatamente e preventivamente la Commissione di qualsiasi modifica prevista in materia di capacità all'esterno e all'interno del GIE, con riferimento ai prodotti considerati nella presente decisione.

5) La Exxon e la Shell rispondono a qualsiasi richiesta di altre informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per accertare che la concorrenza non sia ristretta in misura superiore a quanto consentito dalla presente decisione.

Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione :

— Exxon Chemical Interantional Inc.
(per conto del gruppo Exxon)
Boulevard du Souverain 280
B-1160 Bruxelles ;

— Shell International Chemical Company Limited
(per conto del gruppo Shell)
Shell Centre
GB-London SE1 7PG.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1994.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione